



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 5 novembre 2020

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione,
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2
Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando un soggetto, titolare di attività commerciale o produttiva, abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse o infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore ad Euro 1.000,00 (mille).
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto titolare attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 3
Definizione dei soggetti oggetto del presente regolamento

1. I soggetti oggetto del presente regolamento sono i titolari delle attività commerciali o produttive.
2. Per soggetto si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di persona giuridica rappresentata dal proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica.

Art. 4
(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio commercio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio commercio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5
Soggetti già titolari di attività commerciale o produttiva che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria, di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente notifica all'interessato inadempiente la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui lo stesso risulta titolare, assegnando il termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
2. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ufficio competente emette un provvedimento di sospensione dell'attività sino al giorno della regolarizzazione.
3. La regolarizzazione della posizione avviene con la presentazione all'ufficio tributi di apposita documentazione attestante il pagamento. L'ufficio tributi informerà prontamente l'ufficio competente e la sospensione si potrà intendere automaticamente cessata.
4. La regolarizzazione potrà avvenire anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento della prima rata, la sospensione si potrà intendere automaticamente cessata.
5. In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima ai sensi del comma 4, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria con conseguente riavvio dei termini del procedimento di cui al comma 1 o emissione del provvedimento di cui al comma 2.

Art. 6
Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari concorderanno in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

2. La Polizia Locale vigila sull'efficacia dei provvedimenti emanati dall'Ufficio competente ai sensi del presente Regolamento debitamente trasmessi alla stessa e provvederà nei termini previsti dalla normativa in caso di accertata violazione.

Art. 7
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio Tributi verificherà la regolarità tributaria dei soggetti titolari di un'attività commerciale o produttiva dandone notizia all'Ufficio competente.
2. Decorso il periodo di prima applicazione, l'Ufficio Tributi comunicherà tempestivamente all'Ufficio competente l'insorgere di posizioni di irregolarità tributaria ai sensi del presente regolamento.

Art. 8
Norma di rinvio

3. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.